

REPERTORIO N. 204/2018

Protocollo n. 21150/2018 Fascicolo n. 6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma di scrittura privata con firme autenticate, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 1 "Padiglione Spogliatoi/Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2". CIG 5784145B71.

Importo contrattuale: Euro 164.306,80 (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, sono presenti:

a) il Dott. Alberto Di Cataldo, nato a Milano (MI) il giorno 24 marzo 1959, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 comma 3 - lett. c. del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Adriano Alessandrini, nato a Milano (MI) il giorno 2 dicembre 1965 (Codice Fiscale LSSDRN65T02F205Q), nella sua qualità di Presidente, di IDROSCALO CLUB A.S.D., come da verbale di assemblea ordinaria elettiva

dei soci del giorno 22/12/2016 agli atti, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 25 settembre 2015, al n. 39932 serie 1T, fra:

- IDROSCALO CLUB A.S.D., mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo n. 29 - Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156.
- A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4 – Cap. 20129 - Codice Fiscale n. 80193230150.
- S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V2592192 del 6 novembre 2017 della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto,
- FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n.

05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V2592202 del 6 novembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto,

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V2592210 del 6 novembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, impianto di teleski in Testata Sud (10 Lotti), per un importo complessivo a base di gara soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, di Euro 520.600,00 (oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale) di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto negli atti di gara;

- che come risulta dal provvedimento del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, per l'affidamento

in concessione del Lotto 1, gestione di: padiglione spogliatoi/uffici –
Padiglione 1 – Padiglione 2 è stato posto a base di gara, soggetto a rialzo, per
la durata di quattro anni, un importo di Euro 162.680,00 oltre IVA e
aggiornamento ISTAT annuale;

- che nel bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 141- 253190 -
del 25 luglio 2014 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 85
del 28 luglio 2014, è stato indicato, ai fini dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.
163/2006, il valore massimo presunto della concessione di Euro
1.041.200,00= oltre IVA;

- che, come previsto nel suddetto bando di gara, la durata della concessione è
di anni quattro; allo scadere del terzo anno, l'Ente comunicherà, previa
valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di
non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi
della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della
concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico scelto con
procedura ad evidenza pubblica, sino ad un periodo massimo di ulteriori
quattro anni, per un importo complessivo stimato di Euro 520.600,00= oltre
IVA soggetto a rialzo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.
163/2006;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo,
Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6410/2015 del 14 luglio 2015, sono
state approvate le risultanze dei verbali della procedura ad evidenza pubblica,
ed è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'affidamento in
concessione della gestione presso Idroscalo: Lotto 1, Padiglione
Spogliatoi/Uffici – Padiglione 1 – Padiglione 2. CIG 5784145B71 all'ATI tra

IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090, Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4, cap. 20129, Codice Fiscale n. 80193230150, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146, cap. 20142, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, risultata miglior offerente con il punteggio complessivo di 91,00/100 e con il rialzo del 1,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di Euro 164.306,80 (IVA esclusa oltre aggiornamenti ISTAT annuali);

- che in data 29 luglio 2015 con nota Protocollo n. 193536/2015 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

- che con nota del 23/01/2018 (Prot. 16588/2018) il Direttore del Settore Idroscalo ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che in data 7 aprile 2016 sono state acquisite dalla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, le comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2 e all'art. 85 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente, a carico di IDROSCALO CLUB A.S.D. (Prot. n. PR_MIUTG_0033868_20160323 del 23/03/2016 – Protocollo dell'Ente n. 81030/2016), a carico di CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA (Prot. n. PR_MIUTG_0033937_20160323 del 23/03/2016 – Protocollo dell'Ente n. 81027/2016), a carico di FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK (Prot. n. PR_RMIUTG_0098545_20160323 del 11/11/2016 – Protocollo dell'Ente n. 287049/2016) e a carico di FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (Prot. n. PR_RMIUTG_0098560_20160323 del 14/11/2016 – Protocollo dell'Ente n. 273779/2016.

- che è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, il rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2 e all'art. 85 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente, in data 14 aprile 2016 a carico di S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA (Prot. n. PR_MIUTG_0043272_20160418 – Protocollo dell'Ente n. 158657/2016; - che si procede, ai sensi dell'art. 88, comma 4 – bis del D.Lgs. 159/2011, alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, in assenza delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, a carico di S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, sulla base dell'avvenuta acquisizione di apposite dichiarazioni sottoscritte con le

modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, in considerazione del decorso del termine, di cui all'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, senza riscontro da parte della Prefettura competente;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico dell'aggiudicatario per Euro 1.331,75= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 3264 e 3265 del 20 giugno 2016, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/561279998 della AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia di Napoli n. 1901), relativo Allegato n. 001, emessi in data 5 luglio 2016 per la somma garantita di Euro 20.538,35= (diconsi Euro ventimila cinquecento trentotto e centesimi trentacinque) e relativa appendice emessa in data 20 luglio 2017 per la somma garantita di Euro 20.538,35= (diconsi Euro ventimila cinquecento trentotto e centesimi trentacinque) formanti parte integrante della sopraelencata polizza;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6410/2015 sopra citata, è stata autorizzata, nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata della concessione servizio, ai sensi dell'art. 302, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti (Protocollo n.

244807/2015), in data 28 settembre 2015 le parti hanno dato atto della consegna al concessionario delle aree e delle strutture, descritte nella planimetria allegata al presente contratto, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, hanno dichiarato, ciascuno con propria nota, rispettivamente, del 16 dicembre 2015 IDROSCALO CLUB ASD, del 18 dicembre 2015 A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, e del 10 gennaio 2016 S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, tutte trasmesse in unico plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 25688 del 5 febbraio 2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto continuano ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, considerato che il bando di gara per l'affidamento della

concessione è stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del citato primo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante concessionario, sempre a nome e per conto del Raggruppamento rappresentato,

LA GESTIONE

in concessione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 1 "Padiglione Spogliatoi/Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2" - CIG 5784145B71, da eseguirsi in conformità al Capitolato d'oneri e alla Planimetria aree – Lotto 1, parti integranti e sostanziali del presente contratto, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, e alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6410/2015 del 14 luglio 2015, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica del 22 settembre 2014 ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere, di accettare in ogni loro parte e che mi dispensano dall'allegare

al presente contratto.

3) L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro 164.306,80= (diconsi Euro centosessantaquattromila trecentosei e centesimi ottanta) (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) esclusa IVA oltre aggiornamento ISTAT annuale, che il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, si obbliga a versare a titolo di canone complessivo relativo ai quattro anni di durata della concessione.

4) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6410/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in quattro rate annuali uguali anticipate, con scadenza trimestrale (1° ottobre – 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio) per ogni annualità da ottobre 2015 a luglio 2019 ciascuna dell'importo di Euro 41.076,70.

5) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6410/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'oneri la concessione avrà la durata di quattro anni, a partire dal 1° ottobre 2015, come dato atto nel verbale di consegna delle aree e delle strutture del 28 settembre 2015, e fino al 30 settembre 2019.

Allo scadere del terzo anno, la Città metropolitana di Milano comunicherà, per iscritto al concessionario, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

6) Il concessionario dichiara di accettare e di assumere la presente concessione

riconoscendo congrue le condizioni sopraindicate.

7) Il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (fornitore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il concessionario si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

10) Il concessionario si impegna, altresì, alla scrupolosa ed integrale

osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione della concessione in oggetto.

11) Il concessionario si impegna, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Città metropolitana di Milano di procedere alla risoluzione del contratto di concessione, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano avrà diritto a percepire le rate di canone maturate a quella data.

13) Il Raggruppamento concessionario si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento concessionario anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

14) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali - Codici Disciplinari).

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

16) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione

di gara da esibire in giudizio è a carico del concessionario.

17) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato A).

18) Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Di Cataldo)

Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

Autenticazione di sottoscrizione di scrittura privata, ex art. 2703 c.c. ed art. 72

Legge 89/1913

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Io, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 della Legge 89/1913, certifico che le parti di seguito indicate, della cui identità sono certo, in assenza di testimoni ed in mia presenza, hanno sottoscritto con firma digitale, il cui certificato elettronico risulta valido alla data odierna, la precedente scrittura privata e allegato A), che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico:

- il Dott. Alberto Di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano, *identificato per conoscenza diretta*;

- il Sig. Adriano Alessandrini, Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D per il Raggruppamento tra IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, identificato mediante C.I. n. 4330476AA, rilasciata dal Comune di Segrate (MI) il 27 maggio 2015;

Il presente documento, ai sensi dell'art. 72 della Legge 89/2013, sarà da me conservato in originale nella raccolta dei miei atti.

Della presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità elettronica in formato PDF/A, è stato preso nota al n. 204/2018 di repertorio e sarà registrata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., con spese a carico della parte interessata.

In considerazione della sottoscrizione in forma digitale dell'atto, l'imposta di bollo andrà assolta per Euro 45,00= in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

Milano, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simonetta Fedeli)

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città metropolitana di Milano

rappresentata dal Dott. Alberto Di Cataldo, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo

e

IDROSCALO CLUB A.S.D., con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, rappresentata dal Sig. Adriano Alessandrini, nella sua qualità di Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza (Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano), di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, con i seguenti mandanti: A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità

delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" (in breve Codice Nazionale);

- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità il Raggruppamento si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni

relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
- a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali sub affidatari;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Il Raggruppamento, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29 gennaio 2018

Per la Città metropolitana di Milano : IL DIRETTORE

(Dott. Alberto di Cataldo)

Firmato digitalmente

Per IL RAGGRUPPAMENTO: Il Rappresentante Legale

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

REPERTORIO N. 205/2018

Protocollo n. 21154/2018 Fascicolo n.-6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma di scrittura privata con firme autenticate, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 2 "Padiglione centrale". CIG 5784170016.

Importo contrattuale: Euro 36.057,00 (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) esclusa IVA oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, sono presenti:

a) il Dott. Alberto Di Cataldo, nato a Milano (MI) il giorno 24 marzo 1959, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 comma 3 - lett. c. del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Adriano Alessandrini, nato a Milano (MI) il giorno 2 dicembre 1965 (Codice Fiscale LSSDRN65T02F205Q), nella sua qualità di Presidente di IDROSCALO CLUB A.S.D., come da verbale di assemblea ordinaria elettiva dei soci del giorno 22/12/2016 agli atti, con sede legale in Segrate (MI), Via

Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159

e Partita IVA n. 13396490156, mandataria del Raggruppamento Temporaneo

di Imprese costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza, di

seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto

Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in

Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Registrato presso

l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 25 settembre 2015, al n.

39932 serie 1T, fra:

- IDROSCALO CLUB A.S.D., mandataria, con sede legale in Segrate (MI),

Circonvallazione Idroscalo n. 29 - Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita

IVA n. 13396490156;

- A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4 – Cap. 20129 - Codice

Fiscale n. 80193230150;

- S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146 – Codice Fiscale e Partita

IVA n. 07971040964, come risulta dal “Documento di verifica di

autocertificazione” n. P V2666247 del 21 dicembre 2017 della Camera di

Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, acquisito dal sito

di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi

dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede

legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n.

05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, come risulta dal “Documento di

verifica di autocertificazione” n. P V2667272 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74 – 00196 - Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V2667353 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, impianto di teleski in Testata Sud (10 Lotti), per un importo complessivo a base di gara soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, di Euro 520.600,00 (oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale) di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione individuati negli atti di gara;

- che come risulta dal provvedimento del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, per l'affidamento in concessione del Lotto 2, gestione del padiglione centrale è stato posto a

base di gara, soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, un importo di Euro 35.700,00 oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale;

- che nel bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 141 253190 del 25 luglio 2014 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 85 del 28 luglio 2014, è stato indicato, ai fini dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il valore massimo presunto della concessione di Euro 1.041.200,00= oltre IVA;

- che, come previsto nel suddetto bando di gara, la durata della concessione è di anni quattro; allo scadere del terzo anno, l'Ente comunicherà, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico scelto con procedura ad evidenza pubblica, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni, per un importo complessivo stimato di Euro 520.600,00= oltre IVA soggetto a rialzo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6414/2015 del 14 luglio 2015, sono state approvate le risultanze dei verbali della procedura ad evidenza pubblica, ed è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'affidamento in concessione della gestione presso Idroscalo: Lotto 2, Padiglione centrale. CIG 5784170016 all'ATI tra IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090, Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, A.D.

CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4, cap. 20129, Codice Fiscale n. 80193230150, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146, cap. 20142, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, risultata miglior offerente con il punteggio complessivo di 90,00/100 e con il rialzo del 1,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di Euro 36.057,00 (IVA esclusa oltre aggiornamenti ISTAT annuali);

- che in data 29 luglio 2015 con nota Protocollo n. 193576/2015 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

- che con nota del 23/01/2018 (Prot. 16601/2018) il Direttore del Settore Idroscalo ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, per la stipulazione del presente contratto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, considerato che l'importo contrattuale risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00=;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate

a carico dell'aggiudicatario per Euro 590,36= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 3266 e 3267 del 20 giugno 2016, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/561279999 della AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia di Napoli n. 1901), relativo Allegato n. 001, emessi in data 5 luglio 2016 e relativa appendice emessa in data 20 luglio 2017 per la somma garantita di Euro 4.507,13= (diconsi Euro quattromilacinquecentosette e centesimi tredici) formanti parte integrante della sopraelencata polizza;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6414/2015 sopra citata, è stata autorizzata, nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata della concessione del servizio, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 dell'art. 302, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti (Protocollo n. 244827/2015), in data 28 settembre 2015 le parti hanno dato atto della consegna al concessionario delle aree e delle strutture, descritte nella planimetria allegata al presente contratto, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012,

IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE

PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L.,

mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, hanno dichiarato,

ciascuno con propria nota, rispettivamente, del 16 dicembre 2015

IDROSCALO CLUB ASD, del 18 dicembre 2015 A.D. CENTRO

PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, e del 10 gennaio 2016 S.S.D.

SPORTINSIEME S.R.L., FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, tutte trasmesse in unico

plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 25686

del 5 febbraio 2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di

Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto

continuano ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R.

207/2010, considerato che il bando di gara per l'affidamento della

concessione è stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del

citato primo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, a partire dal 1°

gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di

Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone

le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante concessionario, sempre a nome e per conto del Raggruppamento rappresentato,

LA GESTIONE

in concessione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 2 "Padiglione centrale" - CIG 5784170016, da eseguirsi in conformità al Capitolato d'oneri e alla Planimetria aree - (Lotto 2), parti integranti e sostanziali del presente contratto, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, e alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6414/2015 del 14 luglio 2015, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica del 22/09/2015 ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere, di accettare in ogni loro parte e che mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

- 3) L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro 36.057,00= (diconsi Euro trentaseimila cinquantasette e centesimi zero) (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale, che il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, si obbliga a versare a titolo di canone complessivo relativo ai quattro anni di durata della concessione.

- 4) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n.

6414/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in quattro rate annuali uguali anticipate con scadenza trimestrale 1° ottobre – 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio per ogni annualità da ottobre 2015 a luglio 2019, ciascuna dell'importo di Euro 9.014,25.

5) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6414/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'oneri la concessione avrà la durata di quattro anni, a partire dal 1° ottobre 2015, come dato atto nel verbale di consegna delle aree e delle strutture del 28 settembre 2015, e fino al 30 settembre 2019.

Allo scadere del terzo anno, la Città metropolitana di Milano comunicherà, per iscritto al concessionario, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

6) Il concessionario dichiara di accettare e di assumere la presente concessione riconoscendo congrue le condizioni sopraindicate.

7) Il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (fornitore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il concessionario si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

10) Il concessionario si impegna, altresì, alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione della concessione in oggetto.

11) Il concessionario si impegna, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di

Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Città metropolitana di Milano di procedere alla risoluzione del contratto di concessione, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano avrà diritto a percepire le rate di canone maturate a quella data.

13) Il Raggruppamento concessionario si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento concessionario anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

14) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali - Codici Disciplinari).

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

16) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del concessionario.

17) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato A).

18) Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza

arbitrale.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Di Cataldo)

Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

Autenticazione di sottoscrizione di scrittura privata, ex art. 2703 c.c. ed art. 72

Legge 89/1913

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Io, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 della Legge 89/1913, certifico che le parti di seguito indicate, della cui identità sono certo, in assenza di testimoni ed in mia presenza, hanno sottoscritto con firma digitale, il cui certificato elettronico risulta valido alla data odierna, la precedente scrittura privata e l'allegato A), che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico:

- il Dott. Alberto Di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano, *identificato per conoscenza diretta*;

- il Sig. Adriano Alessandrini, Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D per il Raggruppamento tra IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, identificato
mediante C.I. n. 4330476AA, rilasciata dal Comune di Segrate (MI) il 27
maggio 2015;

Il presente documento, ai sensi dell'art. 72 della Legge 89/2013, sarà da me
conservato in originale nella raccolta dei miei atti.

Della presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità elettronica in
formato PDF/A, è stato preso nota al n. 205/2018 di repertorio e sarà
registrata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., con
spese a carico della parte interessata.

In considerazione della sottoscrizione in forma digitale dell'atto, l'imposta di
bollo andrà assolta per Euro 45,00= in misura cumulativa all'atto della
registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis, punto 4, allegato
A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

Milano, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simonetta Fedeli)

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città metropolitana di Milano

rappresentata dal Dott. Alberto Di Cataldo, nella sua qualità di Direttore del
Settore Idroscalo

e

IDROSCALO CLUB A.S.D., con sede legale in Segrate (MI), Via
Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159
e Partita IVA n. 13396490156, rappresentata dal Sig. Adriano Alessandrini,
nella sua qualità di Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di
IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito con Mandato speciale con rappresentanza, (Repertorio n°
2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano), di
seguito, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento costituito con i
seguenti mandanti: A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA
CANOA, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, FEDERAZIONE
ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T.

(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* (in breve Codice Nazionale);

- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità il Raggruppamento si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
- a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali subaffidatari;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Il Raggruppamento, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29 gennaio 2018

Per la Città metropolitana di Milano : IL DIRETTORE

(Dott. Alberto di Cataldo)

Firmato digitalmente

Per IL RAGGRUPPAMENTO: Il Rappresentante Legale

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

REPERTORIO N. 206/2018

Protocollo n. 21157/2018 Fascicolo n. 6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma di scrittura privata con firme autenticate ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 3 "Padiglione 4 A". CIG 5784189FBF.

Importo contrattuale: Euro 19.331,40 (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) esclusa IVA oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di gennaio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, sono presenti:

a) il Dott. Alberto Di Cataldo, nato a Milano (MI) il giorno 24 marzo 1959, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 comma 3 - lett. c. del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Adriano Alessandrini, nato a Milano (MI) il giorno 2 dicembre 1965 (Codice Fiscale LSSDRN65T02F205Q), nella sua qualità di Presidente di IDROSCALO CLUB A.S.D., come da verbale di assemblea ordinaria elettiva dei soci del giorno 22/12/2016 agli atti, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159

e Partita IVA n. 13396490156, mandataria , mandataria del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese costituito con atto di Mandato speciale con

rappresentanza, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento,

costituito con atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario

Restuccia, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 25

settembre 2015, al n. 39932 serie 1T, fra:

- IDROSCALO CLUB A.S.D., mandataria, con sede legale in Segrate (MI),

Circonvallazione Idroscalo n. 29 - Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita

IVA n. 13396490156;

- A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4 – Cap. 20129 - Codice

Fiscale n. 80193230150;

- S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146 – Codice Fiscale e Partita

IVA n. 07971040964, come risulta dal “Documento di verifica di

autocertificazione” n. P V2666247 del 21 dicembre 2017 della Camera di

Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, acquisito dal sito

di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi

dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede

legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n.

05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, come risulta dal “Documento di

verifica di autocertificazione” n. P V2667272 del 21 dicembre 2017 della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2667353 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, impianto di teleski in Testata Sud (10 Lotti), per un importo complessivo a base di gara soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, di Euro 520.600,00 (oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale) di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione individuati negli atti di gara;

- che come risulta dal provvedimento del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, per l'affidamento in concessione del Lotto 3, gestione del padiglione 4 A è stato posto a base di gara, soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, un importo di Euro

19.140,00 oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale;

- che nel bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 141-253190 del 25 luglio 2014 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 85 del 28 luglio 2014, è stato indicato, ai fini dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il valore massimo presunto della concessione di Euro 1.041.200,00= oltre IVA;

- che, come previsto nel suddetto bando di gara, la durata della concessione è di anni quattro; allo scadere del terzo anno, l'Ente comunicherà, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico scelto con procedura ad evidenza pubblica, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni, per un importo complessivo stimato di Euro 520.600,00= oltre IVA soggetto a rialzo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6416/2015 del 14 luglio 2015, sono state approvate le risultanze dei verbali della procedura ad evidenza pubblica, ed è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'affidamento in concessione della gestione presso Idroscalo: Lotto 3, Padiglione 4 A. CIG 5784189FBF all'ATI tra IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090, Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede

legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4, cap. 20129, Codice Fiscale n. 80193230150, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146, cap. 20142, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, risultata miglior offerente con il punteggio complessivo di 90,00/100 e con il rialzo del 1,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di Euro 19.331,40 (IVA esclusa oltre aggiornamenti ISTAT annuali);

- che in data 29 luglio 2015 con nota Protocollo n. 193632/2015 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

- che con nota del 23/01/2018 (Prot. 17214/18) il Direttore del Settore Idroscalo ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, per la stipulazione del presente contratto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, considerato che l'importo contrattuale risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00=;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico dell'aggiudicatario per Euro 475,01= ed il relativo pagamento è stato

effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 3258 e 3259 del 20 giugno 2016, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/561280000 della AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia di Napoli n. 1901), relativo Allegato n. 001, emessi in data 5 luglio 2016 e relativa appendice emessa in data 20 luglio 2017 per la somma garantita di Euro 2.416,43 (diconsi Euro duemilaquattrocentosedici e centesimi quarantatrè) formanti parte integrante della sopraelencata polizza;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6416/2015 sopra citata, è stata autorizzata, nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata della concessione, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti (Protocollo n. 244848/2015), in data 28 settembre 2015 le parti hanno dato atto della consegna al concessionario delle aree e delle strutture, descritte nella planimetria allegata al presente contratto, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 2 del Capitolato d'Oneri;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L.,

mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, hanno dichiarato, ciascuno con propria nota, rispettivamente, del 16 dicembre 2015 IDROSCALO CLUB ASD, del 18 dicembre 2015 A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, e del 10 gennaio 2016 S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, tutte trasmesse in unico plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 25688 del 5 febbraio 2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto continuano ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, considerato che il bando di gara per l'affidamento della concessione è stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del citato primo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante concessionario, sempre a nome e per conto del Raggruppamento rappresentato,

LA GESTIONE

in concessione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 3 "Padiglione 4 A" - CIG 5784189FBF, da eseguirsi in conformità al Capitolato d'oneri e alla Planimetria aree - Lotto 3, parti integranti e sostanziali del presente contratto, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, e alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6416/2015 del 14 luglio 2015, al piano di sicurezza e coordinamento, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica del 22/09/2014 ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere, di accettare in ogni loro parte e che mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

3) L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro 19.331,40= (diconsi Euro diciannovemila trecentotrentuno e centesimi quaranta) (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale, che il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, si obbliga a versare a titolo di canone complessivo relativo ai quattro anni di durata della concessione.

4) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6416/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 4 del

Capitolato d'oneri, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in quattro rate annuali uguali anticipate con scadenza trimestrale 1° ottobre – 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio per ogni annualità da ottobre 2015 a luglio 2019, ciascuna dell'importo di Euro 4.832,85.

5) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6416/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'oneri la concessione avrà la durata di quattro anni, a partire dal 1° ottobre 2015, come dato atto nel verbale di consegna delle aree e delle strutture del 28 settembre 2015, e fino al 30 settembre 2019.

Allo scadere del terzo anno, la Città metropolitana di Milano comunicherà, per iscritto al concessionario, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

6) Il concessionario dichiara di accettare e di assumere la presente concessione riconoscendo congrue le condizioni sopraindicate.

7) Il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (fornitore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il concessionario si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

10) Il concessionario si impegna, altresì, alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione della concessione in oggetto.

11) Il concessionario si impegna, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di

coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Città metropolitana di Milano di procedere alla risoluzione del contratto di concessione, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano avrà diritto a percepire le rate di canone maturate a quella data.

13) Il Raggruppamento concessionario si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento concessionario anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

14) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del

D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

16) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del concessionario.

17) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato A).

18) Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Di Cataldo)

Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

Autenticazione di sottoscrizione di scrittura privata, ex art. 2703 c.c. ed art. 72

Legge 89/1913

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Io, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 della Legge 89/1913, certifico che le parti di seguito indicate, della cui identità sono certo, in assenza di testimoni ed in mia presenza, hanno sottoscritto con firma digitale, il cui certificato elettronico risulta valido alla data odierna, la precedente scrittura privata e l'allegato A), che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico:

- il Dott. Alberto Di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano, *identificato per conoscenza diretta*;

- il Sig. Adriano Alessandrini, Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D per il Raggruppamento tra IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, identificato

mediante C.I. n. 4330476AA, rilasciata dal Comune di Segrate (MI) il 27 maggio 2015;

Il presente documento, ai sensi dell'art. 72 della Legge 89/2013, sarà da me conservato in originale nella raccolta dei miei atti.

Della presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità elettronica in formato PDF/A, è stato preso nota al n. 206/2018 di repertorio e sarà registrata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., con spese a carico della parte interessata.

In considerazione della sottoscrizione in forma digitale dell'atto, l'imposta di bollo andrà assolta per Euro 45,00= in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

Milano, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simonetta Fedeli)

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città metropolitana di Milano

rappresentata dal Dott. Alberto Di Cataldo, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo

e

IDROSCALO CLUB A.S.D., con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, rappresentata dal Sig. Adriano Alessandrini, nella sua qualità di Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria del Ragguppamento temporaneo di IMPRESE costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza (atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano), di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento costituito con i seguenti mandanti: A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T.

(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* (in breve Codice Nazionale);

- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità il Raggruppamento si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
- a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali subaffidatari;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Il Raggruppamento, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29 Gennaio 2018

Per la Città metropolitana di Milano : **IL DIRETTORE**

(Dott. Alberto di Cataldo)

Firmato digitalmente

Per **IL RAGGRUPPAMENTO**: Il Rappresentante Legale

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

REPERTORIO N. 207/2018

Protocollo n. 21161/2018 Fascicolo n. 6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma di scrittura privata con firme autenticate ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 4 "Padiglione 4 B". CIG 5784206DC7.

Importo contrattuale: Euro 19.331,40 (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di gennaio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, sono presenti:

a) il Dott. Alberto Di Cataldo, nato a Milano (MI) il giorno 24 marzo 1959, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 comma 3 - lett. c. del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Adriano Alessandrini, nato a Milano (MI) il giorno 2 dicembre 1965 (Codice Fiscale LSSDRN65T02F205Q), nella sua qualità di Presidente IDROSCALO CLUB A.S.D., come da verbale di assemblea ordinaria elettiva dei soci del giorno 22/12/2016 agli atti, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159

e Partita IVA n. 13396490156, mandataria dell'Atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato speciale con rappresentanza, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 25 settembre 2015, al n. 39932 serie 1T, fra:

- IDROSCALO CLUB A.S.D., mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo n. 29 - Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156;

- A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4 - Cap. 20129 - Codice Fiscale n. 80193230150;

- S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2666247 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70 - Cap. 00196 - Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2667272 del 21 dicembre 2017 della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2667353 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, impianto di teleski in Testata Sud (10 Lotti), per un importo complessivo a base di gara soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, di Euro 520.600,00 (oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale) di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione individuati negli atti di gara;

- che come risulta dal provvedimento del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, per l'affidamento in concessione del Lotto 4, gestione del padiglione 4 B è stato posto a base di gara, soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, un importo di Euro

19.140,00 oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale;

- che nel bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 141-253190 del 25 luglio 2014 e sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 85 del 28 luglio 2014, è stato indicato, ai fini dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il valore massimo presunto della concessione di Euro 1.041.200,00= oltre IVA;

- che, come previsto nel suddetto bando di gara, la durata della concessione è di anni quattro; allo scadere del terzo anno, l'Ente comunicherà, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico scelto con procedura ad evidenza pubblica, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni, per un importo complessivo stimato di Euro 520.600,00= oltre IVA soggetto a rialzo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6419/2015 del 14 luglio 2015, sono state approvate le risultanze dei verbali della procedura ad evidenza pubblica, ed è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'affidamento in concessione della gestione presso Idroscalo: Lotto 4, Padiglione 4 B. CIG 5784206DC7 all'ATI tra IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090, Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede

legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4, cap. 20129, Codice Fiscale

n. 80193230150, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, con sede legale

in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146, cap. 20142, Codice Fiscale e Partita

IVA n. 07971040964, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK,

mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70, cap. 00196,

Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in

Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05267450582

e Partita IVA n. 01382091005, risultata miglior offerente con il punteggio

complessivo di 91,00/100 e con il rialzo del 1,00% sull'importo posto a base

di gara, per un importo contrattuale di Euro 19.331,40 (IVA esclusa oltre

aggiornamenti ISTAT annuali);

- che in data 29 luglio 2015 con nota Protocollo n. 193678/2015 si è
proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs.

163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11 del D.Lgs.

163/2006;

- che con nota del 23/01/2018 (Prot. 17243/18) il Direttore del Settore

Idroscalo ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di

cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, per la

stipulazione del presente contratto, non è necessaria l'acquisizione della

documentazione antimafia, considerato che l'importo contrattuale risulta

essere inferiore ad Euro 150.000,00=;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate

a carico dell'aggiudicatario per Euro 466,69= ed il relativo pagamento è stato

effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 3262 e 3263 del 20 giugno

2016, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese

sostenute;

- che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il

Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.

163/2006, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/561280001 della AMISSIMA

ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia di Napoli n. 1901) e relativa Appendice di

precisazione n. 1, quest'ultima formante parte integrante della suindicata polizza,

emessa in data 20 luglio 2017 per la somma garantita di Euro 2.416,43= (diconsi

Euro duemila quattrocentosedici e centesimi quarantatrè);

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e

Turismo, Raccolta Generale n. 6419/2015 sopra citata, è stata autorizzata, nelle

more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata della concessione,

con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs.

163/2006 e dell'art. 302, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti (Protocollo n.

244862/2015), in data 28 settembre 2015 le parti hanno dato atto della consegna al

concessionario delle aree e delle strutture, descritte nella planimetria allegata al

presente contratto, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 11,

comma 12 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 del

Capitolato d'Oneri;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs.

165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012,

IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE

PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L.,

mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, hanno dichiarato, ciascuno con propria nota, rispettivamente, del 16 dicembre 2015 IDROSCALO CLUB ASD, del 18 dicembre 2015 A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, e del 10 gennaio 2016 S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, tutte trasmesse in unico plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 25689 del 5 febbraio 2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto continuano ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, considerato che il bando di gara per l'affidamento della concessione è stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del citato primo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante concessionario, sempre a nome e per conto del Raggruppamento rappresentato,

LA GESTIONE

in concessione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 4 "Padiglione 4 B" - CIG 5784206DC7, da eseguirsi in conformità al Capitolato d'oneri e alla Planimetria aree - Lotto 4, parti integranti e sostanziali del presente contratto, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, e alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6419/2015 del 14 luglio 2015, al piano di sicurezza e coordinamento, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica del 22/09/2014 ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere, di accettare in ogni loro parte e che mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

3) L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro 19.331,40= (diconsi Euro diciannovemila trecentotrentuno e centesimi quaranta) (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale, che il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, si obbliga a versare a titolo di canone complessivo relativo ai quattro anni di durata della concessione.

4) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6419/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 4 del

Capitolato d'oneri, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in quattro rate annuali uguali anticipate con scadenza trimestrale 1° ottobre – 1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio per ogni annualità da ottobre 2015 a luglio 2019, ciascuna dell'importo di Euro 4.832,85.

5) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6419/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'oneri la concessione avrà la durata di quattro anni, a partire dal 1° ottobre 2015, come dato atto nel verbale di consegna delle aree e delle strutture del 28 settembre 2015, e fino al 30 settembre 2019.

Allo scadere del terzo anno, la Città metropolitana di Milano comunicherà, per iscritto al concessionario, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

6) Il concessionario dichiara di accettare e di assumere la presente concessione riconoscendo congrue le condizioni sopraindicate.

7) Il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (fornitore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il concessionario si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

10) Il concessionario si impegna, altresì, alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione della concessione in oggetto.

11) Il concessionario si impegna, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di

coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Città metropolitana di Milano di procedere alla risoluzione del contratto di concessione, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano avrà diritto a percepire le rate di canone maturate a quella data.

13) Il Raggruppamento concessionario si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento concessionario anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

14) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del

D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali - Codici Disciplinari).

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

16) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del concessionario.

17) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato A).

18) Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Di Cataldo)

Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

Autenticazione di sottoscrizione di scrittura privata, ex art. 2703 c.c. ed art. 72

Legge 89/1913

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Io, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 della Legge 89/1913, certifico che le parti di seguito indicate, della cui identità sono certo, in assenza di testimoni ed in mia presenza, hanno sottoscritto con firma digitale, il cui certificato elettronico risulta valido alla data odierna, la precedente scrittura privata e l'allegato A), che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico:

- il Dott. Alberto Di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano, *identificato per conoscenza diretta;*

- il Sig. Adriano Alessandrini, Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D per il Raggruppamento tra IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, identificato

mediante C.I. n. 4330476AA, rilasciata dal Comune di Segrate (MI) il 27 maggio 2015;

Il presente documento, ai sensi dell'art. 72 della Legge 89/2013, sarà da me conservato in originale nella raccolta dei miei atti.

Della presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità elettronica in formato PDF/A, è stato preso nota al n. 207/2018 di repertorio e sarà registrata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., con spese a carico della parte interessata.

In considerazione della sottoscrizione in forma digitale dell'atto, l'imposta di bollo andrà assolta per Euro 45,00= in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

Milano, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simonetta Fedeli)

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città metropolitana di Milano

rappresentata dal Dott. Alberto Di Cataldo, nella sua qualità di Direttore del
Settore Idroscalo

e

IDROSCALO CLUB A.S.D., con sede legale in Segrate (MI), Via
Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159
e Partita IVA n. 13396490156, rappresentata dal Sig. Adriano Alessandrini,
nella sua qualità di Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di
IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria del Ragguppamento temporaneo di
IMPRESE costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza (con
atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio
in Milano), di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento costituito
con i seguenti mandanti: A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA
CANOA, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, FEDERAZIONE
ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA
CANOTTAGGIO

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T.

(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* (in breve Codice Nazionale);

- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità il Raggruppamento si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
- a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali subaffidatari;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Il Raggruppamento, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29 gennaio 2018

Per la Città metropolitana di Milano : **IL DIRETTORE**

(Dott. Alberto di Cataldo)

Firmato digitalmente

Per **IL RAGGRUPPAMENTO**: Il Rappresentante Legale

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

REPERTORIO N. 208/2018

Protocollo n. 21165/2018 Fascicolo n. 6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma di scrittura privata con firme autenticate, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 8 "Padiglione Base Nautica". CIG 57843157BC.

Importo contrattuale: Euro 102.979,60 (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) Iva esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, sono presenti:

a) il Dott. Alberto Di Cataldo, nato a Milano (MI) il giorno 24 marzo 1959, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 comma 3 - lett. c. del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Adriano Alessandrini, nato a Milano (MI) il giorno 2 dicembre 1965 (Codice Fiscale LSSDRN65T02F205Q), nella sua qualità di Presidente IDROSCALO CLUB A.S.D., come da verbale di assemblea ordinaria elettiva dei soci del giorno 22/12/2016 agli atti, con sede legale in Segrate (MI), Via

Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159

e Partita IVA n. 13396490156, mandataria del Raggruppamento Temporaneo

di Imprese costituito con atto di Mandato speciale con rappresentanza, di

seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto

Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in

Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Registrato presso

l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 25 settembre 2015, al n.

39932 serie 1T, fra:

- IDROSCALO CLUB A.S.D., mandataria, con sede legale in Segrate (MI),

Circonvallazione Idroscalo n. 29 - Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita

IVA n. 13396490156;

- A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4 – Cap. 20129 - Codice

51

Fiscale n. 80193230150;

- S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, con

sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146 – Codice Fiscale e Partita

IVA n. 07971040964, come risulta dal “Documento di verifica di

autocertificazione” n. P V2666247 del 21 dicembre 2017 della Camera di

Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, acquisito dal sito

di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi

dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede

legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n.

05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, come risulta dal “Documento di

verifica di autocertificazione” n. P V2667272 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74 – Cap. 00196 - Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, come risulta dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V2667353 del 21 dicembre 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, impianto di teleski in Testata Sud (10 Lotti), per un importo complessivo a base di gara soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, di Euro 520.600,00 (oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale) di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione individuati negli atti di gara;

- che come risulta dal provvedimento del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, per l'affidamento in concessione del Lotto 8, gestione della base nautica è stato posto a base di

gara, soggetto a rialzo, per la durata di quattro anni, un importo di Euro 101.960,00 oltre IVA e aggiornamento ISTAT annuale;

- che nel bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 141 253190 del 25 luglio 2014 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 85 del 28 luglio 2014, è stato indicato, ai fini dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il valore massimo presunto della concessione di Euro 1.041.200,00= oltre IVA;

- che, come previsto nel suddetto bando di gara, la durata della concessione è di anni quattro; allo scadere del terzo anno, l'Ente comunicherà, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico scelto con procedura ad evidenza pubblica, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni, per un importo complessivo stimato di Euro 520.600,00= oltre IVA soggetto a rialzo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

51 - che con Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6425/2015 del 14 luglio 2015, sono state approvate le risultanze dei verbali della procedura ad evidenza pubblica, ed è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'affidamento in concessione della gestione presso Idroscalo: Lotto 8, Base Nautica. CIG 57843157BC all'ATI tra IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090, Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, A.D.

CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, con sede legale in Milano (MI), Via Piolti de Bianchi n. 4, cap. 20129, Codice Fiscale n. 80193230150, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L., mandante, con sede legale in Milano (MI), Via dei Missaglia n. 146, cap. 20142, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07971040964, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 70, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05843520585 e Partita IVA n. 01455281004, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, con sede legale in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, cap. 00196, Codice Fiscale n. 05267450582 e Partita IVA n. 01382091005, risultata miglior offerente con il punteggio complessivo di 85,00/100 e con il rialzo del 1,00% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di Euro 102.979,60 (IVA esclusa oltre aggiornamenti ISTAT annuali);

- che in data 29 luglio 2015 con nota Protocollo n. 193710/2015 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

- che con nota del 13 settembre 2016 (Protocollo n. 207269/2016 il Direttore del Settore Idroscalo ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, per la stipulazione del presente contratto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, considerato che l'importo contrattuale risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00=;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate

a carico dell'aggiudicatario per Euro 993,97= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal provvisorio di entrata n. 480 del 25/01/2018, restando

a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

- che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.

163/2006, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/561276309 della AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (Agenzia di Napoli n. 1901), emessa in data 4

dicembre 2017 e relativa appendice formante parte integrante della suddetta polizza, emessa in data 26 gennaio 2018 per la somma garantita di Euro

12.872,45= (diconsi Euro dodicimila ottocento settantadue e centesimi quarantacinque);

- che con Autorizzazione Dirigenziale del Direttore del Settore Idroscalo, Raccolta Generale n. 8164/2016, è stata autorizzata, nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata della concessione, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

- che, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti (Protocollo n. 205583/2016), in data 12 settembre 2016 le parti hanno dato atto della consegna al concessionario delle aree e delle strutture, descritte nella planimetria, con decorrenza dal 12 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri;

- che in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012,

IDROSCALO CLUB ASD, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE

PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L.,

mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, hanno dichiarato,

ciascuno con propria nota, rispettivamente, del 16 dicembre 2015

IDROSCALO CLUB ASD, del 18 dicembre 2015 A.D. CENTRO

PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, e del 10 gennaio 2016 S.S.D.

SPORTINSIEME S.R.L., FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK,

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, tutte trasmesse in unico

plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 25686

del 5 febbraio 2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di

Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto;

- che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto

continuano ad applicarsi le norme previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R.

207/2010, considerato che il bando di gara per l'affidamento della

concessione è stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del

citato primo decreto legislativo;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, a partire dal 1°

gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di

Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone

le funzioni.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui

presente ed accettante concessionario, sempre a nome e per conto del

Raggruppamento rappresentato,

LA GESTIONE

in concessione delle strutture e degli impianti sportivi presso l'Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera Ovest, teleski in Testata Sud (10 Lotti). Lotto 8 "Padiglione Base Nautica" - CIG 57843157BC, da eseguirsi in conformità al Capitolato d'oneri e alla Planimetria aree - (Lotto 8), alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo e Sport, Raccolta Generale n. 5924/2014 del 5 giugno 2014, e alla Determinazione Dirigenziale del Direttore di Progetto Idroscalo, Sport e Turismo, Raccolta Generale n. 6425/2015 del 14 luglio 2015, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica del 22 settembre 2014 ed altra documentazione di gara, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere, di accettare in ogni loro parte e che mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

3) L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro 102.979,60= (diconsi Euro centoduemila novecento settantanove e centesimi sessanta) (di cui Euro 0,00= per oneri per la sicurezza) IVA esclusa oltre aggiornamento ISTAT annuale, che il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, si obbliga a versare a titolo di canone complessivo relativo ai quattro anni di durata della concessione.

4) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6425/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in quattro rate annuali uguali anticipate con scadenza trimestrale 12

settembre – 12 dicembre – 12 marzo – 12 giugno per ogni annualità da settembre 2016 a giugno 2020, ciascuna dell'importo di Euro 25.744,90.

5) Come previsto nella Determinazione Dirigenziale, Raccolta Generale n. 6425/2015 del 14 luglio 2015, sopraindicata e ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'oneri la concessione avrà la durata di quattro anni, a partire dal 12 settembre 2016, come dato atto nel verbale di consegna delle aree e delle strutture del 12 settembre 2016, e fino al 11/09/2020.

Allo scadere del terzo anno, la Città metropolitana di Milano comunicherà, per iscritto al concessionario, previa valutazione di merito sull'andamento dell'attività di gestione, la volontà di non proseguire il contratto alla scadenza, ovvero l'intenzione di avvalersi della facoltà di aggiudicare, con procedura negoziata, la ripetizione della concessione analoga già affidata al medesimo operatore economico, sino ad un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

6) Il concessionario dichiara di accettare e di assumere la presente concessione riconoscendo congrue le condizioni sopraindicate.

7) Il concessionario, per conto del Raggruppamento rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (fornitore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel

Settore delle Costruzioni” siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 3 del “Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni” siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il concessionario si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

10) Il concessionario si impegna, altresì, alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione della concessione in oggetto.

11) Il concessionario si impegna, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 del “Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera”, sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita

situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Città metropolitana di Milano di procedere alla risoluzione del contratto di concessione, secondo le norme del codice civile e delle relative interpretazioni in materia.

12) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano avrà diritto a percepire le rate di canone maturate a quella data.

13) Il Raggruppamento concessionario si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento concessionario anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

14) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e

collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

15) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute negli artt. 116, commi 1 e 4, e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

16) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del concessionario.

17) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato A).

18) Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRETTORE

(Dott. Alberto Di Cataldo)

Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente

Autenticazione di sottoscrizione di scrittura privata, ex art. 2703 c.c. ed art. 72

Legge 89/1913

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Io, Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 72 della Legge 89/1913, certifico che le parti di seguito indicate, della cui identità sono certo, in assenza di testimoni ed in mia presenza, hanno sottoscritto con firma digitale, il cui certificato elettronico risulta valido alla data odierna, la precedente scrittura privata e l'allegato A), che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico:

- il Dott. Alberto Di Cataldo, Direttore del Settore Idroscalo della Città metropolitana di Milano, *identificato per conoscenza diretta*;

- il Sig. Adriano Alessandrini, Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D per il Raggruppamento tra IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria, A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, mandante, S.S.D. SPÓRTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, mandante, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, mandante, identificato mediante C.I. n. 4330476AA, rilasciata dal Comune di Segrate (MI) il 27 maggio 2015;

Il presente documento, ai sensi dell'art. 72 della Legge 89/2013, sarà da me conservato in originale nella raccolta dei miei atti.

Della presente scrittura privata autenticata, redatta in modalità elettronica in formato PDF/A, è stato preso nota al n. 208/2018 di repertorio e sarà registrata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., con spese a carico della parte interessata.

In considerazione della sottoscrizione in forma digitale dell'atto, l'imposta di bollo andrà assolta per Euro 45,00= in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

Milano, 29 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Simonetta Fedeli)

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

La Città metropolitana di Milano

rappresentata dal Dott. Alberto Di Cataldo, nella sua qualità di Direttore del Settore Idroscalo

e

IDROSCALO CLUB A.S.D., con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo n. 29, cap. 20090 Codice Fiscale n. 97283110159 e Partita IVA n. 13396490156, rappresentata dal Sig. Adriano Alessandrini, nella sua qualità di Presidente, Titolare e Legale Rappresentante di IDROSCALO CLUB A.S.D, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Mandato speciale con rappresentanza (atto Repertorio n° 2062 e Raccolta n° 1196 del Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano), di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento costituito con i seguenti mandanti: A.D. CENTRO PROVINCIALE PROPAGANDA CANOA, S.S.D. SPORTINSIEME S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK, FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità

delle amministrazioni pubbliche ora ANAC) quale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso la Città metropolitana di Milano;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" (in breve Codice Nazionale);

- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano attualmente in vigore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Patto d'integrità il Raggruppamento si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ad astenersi dal compiere, nonché a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni

relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti tali da generare effetti distorsivi nello svolgimento della procedura di gara;
- a non concludere accordi collusivi con altri partecipanti alla medesima gara, al fine di manipolarne gli esiti, limitando con mezzi illeciti la concorrenza anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni contenuti nel Presente Patto siano osservati, anche nella fase di esecuzione, da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati, nonché da parte di eventuali subaffidatari;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Il Raggruppamento, sin d'ora, accetta che nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza e successivamente accerti il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

La Città metropolitana di Milano si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di gara dalla stessa attivate ed espletate e a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento Nazionale (D.P.R. 62/2013) e di quello in vigore presso l'Ente, da parte del proprio personale a vario titolo coinvolto nelle procedure medesime.

La Città metropolitana di Milano, si impegna altresì a prevedere l'obbligo di sottoscrizione del presente Patto di integrità nell'ambito di tutte le sue procedure di appalto finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 Euro (dicesi quarantamilaeuro).

Articolo 4

Il presente Patto, obbligatoriamente sottoscritto in calce, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata sottoscrizione e consegna di tale Patto comporterà l'esclusione dalla gara/la mancata sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Milano.

Milano, 29 gennaio 2018

Per la Città metropolitana di Milano : **IL DIRETTORE**

(Dott. Alberto di Cataldo)

Firmato digitalmente

Per **IL RAGGRUPPAMENTO**: Il Rappresentante Legale

(Sig. Adriano Alessandrini)

Firmato digitalmente



**Città
metropolitana
di Milano**

Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6267 del 23/09/2020

Fasc. n 6.7/2014/2

Oggetto: Concessione in gestione delle strutture in Testata Nord - Padiglione Spogliatoi/Uffici, Padiglioni 1, 2, Centrale, 4A, 4B e Base nautica - presso Idroscalo affidati al raggruppamento con mandataria Idroscalo Club Asd. Conferma delle concessioni fino al 01/01/2023 e accertamento della relativa entrata.

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Premesso che l'insorgere della pandemia di Covid-19 ha portato ad adottare misure di confinamento che, nonostante la loro progressiva revoca, hanno avuto un grave impatto sociale ed economico con risvolti negativi che ancora continuano a perdurare sulla capacità produttiva e sull'occupazione, nonostante le misure straordinarie di politica economica adottate per cercare di favorire la ripresa e gli interventi governativi atti a sostenere - anche con finanziamenti e agevolazioni - i soggetti privati e del terzo settore, comprese le società sportive;

Precisato che anche per il Parco Idroscalo si è reso necessario disporre la chiusura totale dal 8 marzo al 6 maggio 2020, con una successiva graduale riapertura di servizi e attività secondo le linee di indirizzo nazionali e regionali;

Preso atto che la suddetta chiusura ha interessato l'attività sportiva agonistica e di base nonché l'attività ludico ricreativa di tipo commerciale all'interno delle strutture di proprietà della Città metropolitana di Milano, affidati in concessione a soggetti terzi, comportando il venir meno degli introiti derivanti dall'ordinaria gestione;

Evidenziato che ai concessionari, oltre a una contingente incertezza sugli sviluppi della ripartenza, restano comunque a carico rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione - introitati dall'Istituzione -, tasse e compensi per i vari collaboratori e dipendenti, nonché maggiori oneri di riqualificazione delle strutture per le loro sanificazione e per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli atleti, utenti e frequentatori, insieme con una minore capienza;

Considerato che al fine di attenuare l'impatto determinato dall'emergenza da Covid-19 sui contratti di concessione suddetti, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano ha adottato in data 9 giugno 2020 la deliberazione n. 10/2020 ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alle concessioni in essere presso il Parco Idroscalo conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19", in quanto interesse dell'Istituzione stessa evitare la crisi irreversibile dei concessionari operativi all'interno del Parco;

Ricordato che, come evidenziato nell'atto di indirizzo sopra richiamato, l'interesse pubblico che l'Istituzione Idroscalo di Milano persegue, come declinato nel Regolamento approvato all'atto della sua istituzione, è finalizzato alla crescita sociale, culturale e civile della popolazione metropolitana;

Precisato che al fine di consentire e agevolare un possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci delle società/associazioni concessionarie il CDA ha dato indicazione di verificare la possibilità di ampliare sino al 01/01/2023 la durata dei contratti di prossima scadenza;

Richiamati i contratti stipulati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con il raggruppamento tra la mandataria Idroscalo Club Asd con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo, 29 - 20090, C.F. 97283110159 e P.IVA 13396490156, e le mandanti A.D. Centro Provinciale Propaganda Canoa, S.S.D. Sportinsieme s.r.l., Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio per la concessione delle strutture in Testata Nord di seguito precisate:

- Rep. Gen. 204/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6410/2015 del 14/07/2015): Lotto 1 - Padiglione Spogliatoi/Uffici, Padiglione 1 e Padiglione 2, importo contrattuale € 164.306,80, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 205/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6414/2015 del 14/07/2015): Lotto 2 - Padiglione Centrale, importo contrattuale € 36.057,00, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 206/2018 (determina di aggiudicazione R.G. 6416/2015 del 14/07/2015): Lotto 3 - Padiglione 4A, importo

contrattuale € 19.331,40, oltre aggiornamenti Istat annuali;

- Rep. Gen. 207/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6419/2015 del 14/07/2015): Lotto 4 - Padiglione 4B, importo contrattuale € 19.331,40, oltre aggiornamenti Istat annuali;

- Rep. Gen. 208/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6425/2015 del 14/07/2015): Lotto 8 - Base nautica, importo contrattuale € 102.979,60, oltre aggiornamenti Istat annuali;

Evidenziato che, per i sopra indicati lotti 1,2,3 e 4, si sta pervenendo ad una transazione che risolve il contenzioso che si era instaurato tra le parti e considerato anche che la società Idroscalo Club ha finora risposto in modo coerente con gli obiettivi dell'ente, promuovendo iniziative di interesse nazionale accanto alla costante attività ordinaria e ha assolto senza soluzione di continuità agli impegni contrattuali;

Verificato che è opportuno dare continuità alla gestione e offrire al concessionario di riequilibrare la propria situazione economico-finanziaria, consentendogli al contempo di onorare gli impegni assunti nei confronti dell'Ente in particolare in termini di pagamento dei canoni - senza dover prevedere alcuna forma di riduzione e quindi senza conseguenti riflessi negativi sul Bilancio dell'Istituzione - e di conservazione e manutenzione delle strutture e degli impianti gestiti, nonché verso i propri soci e atleti;

Evidenziato che tale iniziativa favorisce un generale assestamento della capacità finanziaria e organizzativa delle società e delle associazioni/società sportive per poter partecipare alle future procedure ad evidenza pubblica, in condizioni di normalità al di fuori della situazione emergenziale;

Considerato che la mandataria Idroscalo Club Asd in data 11/08/2020, prot. 142685/2020, ha risposto favorevolmente all'opportunità offerta dall'Ente impegnandosi a proseguire la concessione in oggetto fino al 01/01/2023 alle medesime condizioni contrattuali in essere;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che, in linea di principio, consente la modifica dei contratti di concessione in caso di circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere con l'ordinaria diligenza;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 5/2020 del 4/03/2020, atti 53920/5.3\2020\15, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione e relativi allegati;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 4/2020 del 7/04/2020, atti 73947/5.3\2020\15, con cui è stato approvato il suddetto bilancio di previsione 2020-2022;

Precisato che, a fronte di un canone annuo a carico del concessionario definito in sede di gara, per i lotti complessivamente assegnati, in € 85.501,55, oltre aggiornamenti ISTAT, il canone integrativo dovuto dalla mandataria Idroscalo Club Asd a seguito del prolungamento delle concessioni in argomento - e comprensivo dell'annualità 2020 - è quantificabile in € 256.504,65 da accertare sul bilancio dell'Istituzione Idroscalo come segue:

- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;

- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;

- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;

Precisato che l'importo complessivo sopra indicato è quello previsto in fase di aggiudicazione e pertanto non comprende gli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti che saranno successivamente calcolati e riscossi;

Dato atto che Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i. e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano 2020-2022 approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è contemplato nell'art. 5 del PTPCT 2020-2022 tra le fattispecie a rischio medio, e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento del Sistema dei controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del

rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2018, atti n. 248262\2.1\2018\1, con cui è stata approvata la costituzione, ex art. 114 T.U.E.L., dell'Istituzione Idroscalo di Milano ed adottato il relativo Regolamento di funzionamento e gestione;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 106/2019 del 10/07/2019 con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019 che ha conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Precisato che:

- in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
- ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento;

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visti altresì:

- l'art. 33, comma 7, dello Statuto della Città metropolitana di Milano relativo all'Istituzione Idroscalo;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo preventivo di regolarità affidato ai Dirigenti;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

1. di confermare fino al 01/01/2023 la concessione delle strutture e dei padiglioni sportivi in Testata Nord presso il Parco Idroscalo - Padiglione Spogliatoi/Uffici, Padiglione 1 e Padiglione 2, Padiglione Centrale, Padiglione 4A, Padiglione 4B, Base Nautica - assegnate in sede di procedura ad evidenza pubblica al raggruppamento tra la mandataria Idroscalo Club Asd con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo, 29 - 20090, C.F. 97283110159 e P.IVA 13396490156, e le mandanti A.D. Centro Provinciale Propaganda Canoa, S.S.D. Sportinsieme s.r.l., Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio;

2. di quantificare il canone integrativo dovuto dalla mandataria Idroscalo Club Asd a seguito del prolungamento delle concessioni in argomento - e comprensivo dell'annualità 2020 - in € 256.504,65 da accertare sul bilancio dell'Istituzione Idroscalo come segue:

- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;

3. di dare atto che l'importo complessivo sopra indicato è quello previsto in fase di aggiudicazione della concessione e pertanto non comprende gli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti e che saranno successivamente calcolati e riscossi;

4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.

Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

La Direttrice
Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

Indicazioni Contabili

L'entrata di € 256.504,65 è accertata come segue:

- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001.